

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/88 DELLA COMMISSIONE**

del 19 agosto 1988

**recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissa-

zione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del codice 0405 00 10 della nomenclatura combinata è sospesa per il periodo dal 20 al 24 agosto 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.